



Provvedimento del 22 ottobre 2015

Registro dei provvedimenti
n. 558 del 22 ottobre 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 4 giugno 2015 da XY e KW nei confronti di Google Inc. e Google Italy S.r.l. con il quale i ricorrenti, rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Manno, in relazione al rinvenimento sul web, tramite il motore di ricerca gestito da Google e in associazione al proprio nome e cognome, di alcuni atti relativi a vicende giudiziarie in cui gli stessi sono stati coinvolti hanno chiesto la cancellazione o la deindicizzazione dei relativi URL - <http://www.senato.it/...>, contenente gli interventi relativi ad un Atto di sindacato ispettivo promosso da un senatore della Repubblica Italiana nel 2004 e originato da avvenimenti, riferiti ad un Comune campano nel cui ambito territoriale i ricorrenti svolgevano la loro attività e <http://ssai.interno.it/> che avrebbe contenuto identico a quello di un altro sito rimosso da Google il 10 aprile 2015 a seguito di specifica istanza degli interessati - rilevando che le vicende rappresentate, delle quali peraltro contestano la veridicità denunciandone l'enorme portata lesiva per la loro reputazione personale e professionale, si riferiscono in ogni caso a fatti risalenti nel tempo e rispetto ai quali gli interessati risultano ormai "prosciolti da ogni accusa per effetto" di una sentenza emessa in grado di appello nel maggio 2013;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 10 giugno 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 comma 1 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste degli interessati, nonché la nota del 14 settembre 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell'art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 19 giugno 2015 con cui Google ha dichiarato di non poter accogliere le richieste di rimozione avanzate dagli interessati tenuto conto del fatto che i contenuti rinvenibili attraverso gli URL indicati nel ricorso sono stati pubblicati da Enti statali o comunque da Istituzioni di rilevanza pubblica tali da giustificare la permanenza in rete delle notizie contestate;

VISTA la nota del 23 giugno 2015 con cui la resistente, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Berliri, Massimiliano Masnada e Marta Staccioli, ha ribadito di non poter dar seguito alla richiesta di rimozione avanzata dai ricorrenti invocando l'interesse pubblico alla reperibilità delle notizie anche alla luce dei criteri di cui alle Linee Guida adottate dal WP29 il 26 novembre 2014 - "il W P29, nell'interpretare la sentenza Costeja, si è chiaramente espresso in favore della prevalenza dell'interesse generale del pubblico ad avere accesso alle informazioni quando l'interessato eserciti un ruolo pubblico" - tenuto conto dell'attività imprenditoriale a tutt'oggi svolta dagli interessati; il WP29 nel precisare ciò che costituisce "ruolo pubblico" ha indicato, a titolo esemplificativo, alcune categorie di soggetti tra cui "politici, alti funzionari pubblici, uomini di affari e professionisti (iscritti agli albi)" rispetto ai quali assume rilievo la necessità di proteggere il pubblico da "comportamenti pubblici o professionali impropri"; Google, oltre ad eccepire l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio del diritto all'oblio rispetto a quanto pubblicato sul sito del Senato della Repubblica tenuto conto del fatto che i ricorrenti ne hanno contestato principalmente la natura infamante e diffamatoria, ha evidenziato che in ogni caso "l'atto di sindacato ispettivo presente sul predetto sito riveste sicuramente carattere pubblico" visto che "il fine per cui sono pubblicate è di carattere istituzionale" e che pertanto la relativa decisione spetta all'organo competente al quale peraltro gli interessati hanno presentato specifica istanza; con riferimento alla richiesta avente ad oggetto il sito della Scuola Superiore del Ministero dell'Interno la resistente ha eccepito che ciò di cui si chiede la rimozione è la "mera sentenza per esteso che appare su un sito istituzionale del Ministero" stesso e non una nota alla sentenza oppure un articolo giornalistico attinente alla stessa, giustificando così il diverso comportamento tenuto da Google riguardo ad un ulteriore link di cui i ricorrenti hanno ottenuto la rimozione ed il cui contenuto ritengono sostanzialmente riprodotto nel sito oggetto del presente ricorso;

VISTA la nota del 9 luglio 2015 con cui i ricorrenti, nel contestare quanto sostenuto da Google, hanno rilevato che l'atto parlamentare pubblicato sul sito del Senato della Repubblica ripropone "la tesi di un articolo" giornalistico il cui contenuto è stato ritrattato dal suo autore, nonché deindicizzato "dai siti web che lo riportavano, oltre che essere" stato "oggetto di un provvedimento di sequestro preventivo" del giudice penale, determinando pertanto, a fronte di notizie inesatte, non aggiornate o comunque inattuali, la prevalenza del diritto alla riservatezza sul diritto all'informazione; gli interessati hanno altresì rilevato che, in ogni caso, la perdurante presenza di tali notizie non risulta più giustificata anche alla luce del tempo trascorso dal verificarsi dei fatti oggetto dell'interrogazione parlamentare, fatti sui quali è peraltro intervenuta una sentenza di secondo grado che ha determinato, sul piano giudiziario, la conclusione della vicenda; con riferimento invece alla sentenza pubblicata sul sito della Scuola Superiore del Ministero dell'Interno i ricorrenti hanno rilevato che la predetta sentenza, pur pubblicata lecitamente, "contiene per due volte il nome e cognome dei ricorrenti con un riferimento alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, modificata totalmente in Corte d'Appello di Napoli" facendo sì che "la riproduzione decontestualizzata dei nomi di XY e KW (...) si appalesa inesatta e non aggiornata" e pertanto, "non potendo (...) chiedere la preclusione della pubblicazione delle generalità e dati identificativi ai sensi dell'art. 52" del Codice, hanno ribadito la richiesta di rimozione dal motore di ricerca gestito dalla resistente;

CONSIDERATO che la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 13 maggio 2014 c-131/12 (c.d. sentenza Costeja) ha riconosciuto il diritto dell'interessato di rivolgersi al gestore del motore di ricerca al fine di ottenere la rimozione dei risultati rinvenibili

inserendo come criterio di indagine il nome del soggetto cui si riferiscono le informazioni, in particolare quando le stesse, tenuto conto dell'insieme delle circostanze caratterizzanti il caso oggetto della richiesta, risultino "inadeguate, non pertinenti o non più pertinenti ovvero eccessive in rapporto alle finalità per le quali sono state trattate e al tempo trascorso";

CONSIDERATO che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la predetta sentenza ha riconosciuto che il diritto all'oblio, il cui principale elemento costitutivo è rappresentato dal trascorrere del tempo, prevale, in linea di principio, "non soltanto sull'interesse economico del gestore (...), ma anche sull'interesse" del pubblico "ad accedere all'informazione suddetta in occasione di una ricerca concernente il nome" di una determinata persona; considerato inoltre che, già prima della citata pronuncia della Corte di Giustizia, dottrina e giurisprudenza erano concordi nel ritenere che "il diritto di ottenere la cancellazione dei propri dati personali sussiste quando, per effetto del trascorrere del tempo, la loro diffusione non è più giustificata da esigenze di tutela della libertà di informazione e del diritto di cronaca" e che la "Suprema Corte aveva specificato che l'oblio deve intendersi nel diritto "a che non vengano ulteriormente divulgate notizie che per il trascorrere del tempo risultino ormai dimenticate o ignote alla generalità dei consociati"" (sentenza n. 5525/2012);

CONSIDERATO che, secondo quanto altresì statuito dalla Suprema Corte, a salvaguardia dell'attuale identità sociale del soggetto, occorre garantire il collegamento della notizia ad altre informazioni concernenti l'evoluzione della vicenda, che possano completare o financo radicalmente mutare il quadro evincentesi dalla notizia originaria, a fortiori se trattasi di fatti oggetto di vicenda giudiziaria, in quanto all'interessato "spetta un diritto di controllo a tutela della proiezione dinamica dei propri dati e della propria immagine sociale, che può tradursi, anche quando trattasi di notizia vera - e a fortiori se di cronaca - nella pretesa alla contestualizzazione e aggiornamento della notizia, e se del caso, avuto riguardo alla finalità della conservazione nell'archivio e all'interesse che la sottende, financo alla relativa cancellazione" (sentenza n. 5525/2012 citata);

CONSIDERATO che le Linee Guida sull'attuazione della citata sentenza emanate dal WP29 il 26 novembre 2014 individuano alcuni criteri generali che devono essere tenuti presenti nei casi di esercizio del diritto all'oblio al fine di effettuare un corretto bilanciamento con il contrapposto diritto/dovere di informazione; tenuto conto del fatto che tra i criteri che devono essere considerati per la disamina delle richieste di rimozione ai motori di ricerca vi è anche quello relativo all'aggiornamento del dato con la conseguenza che occorre tener conto di tale aspetto al fine di garantire la deindicizzazione "di informazioni ragionevolmente non attuali e che siano divenute inesatte poiché obsolete";

RILEVATO che, nel caso in esame, la richiesta di rimozione dell'URL <http://www.senato.it/...> appare meritevole di considerazione ritenendosi sussistenti i presupposti indicati nella sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 13 maggio 2014, tenuto conto dell'ampio lasso di tempo trascorso dall'avvenimento dei fatti, nonché dell'intervenuta sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato pronunciata nel 2013;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover accogliere parzialmente il ricorso e, per l'effetto, di dover ordinare a Google quale misura a tutela dei diritti dell'interessato ai sensi dell'art. 150 comma 2 del Codice, di provvedere, nel termine di trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, alla rimozione dell'URL <http://www.senato.it/...> ;

RILEVATO che ciò non pregiudica la libera definizione da parte del Senato della Repubblica del diverso procedimento avviato presso l'Ufficio di Presidenza in quanto la relativa richiesta riguarda la deindicizzazione della pagina web attraverso qualsiasi motore di ricerca esterno al sito sorgente indipendentemente dal criterio di ricerca utilizzato;

RILEVATO invece che la richiesta di rimozione del contenuto rinvenibile attraverso il link <http://ssai.interno.it/...> non ha formato oggetto di interpello preventivo al titolare del trattamento essendo stato presentato per la prima volta con l'atto di ricorso innanzi all'Autorità e che pertanto, sotto tale profilo, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, ordina a Google, quale misura a tutela dei diritti dell'interessato ai sensi dell'art. 150 comma 2 del Codice, di provvedere, nel termine di trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, alla rimozione dell'URL <http://www.senato.it/...>;

2) dichiara inammissibile la richiesta di rimozione del link <http://ssai.interno.it/...>

Il Garante, nel chiedere a Google, ai sensi dell'art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro quarantacinque giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l'inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell'art. 170 del Codice. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 22 ottobre 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia